



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 106

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sponda, Zecchinato, Finco, Rigo, Favero, Puppato, Cestari, Dolfin e Cecchetto \*

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60  
“TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL  
RANDAGISMO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 ottobre 2021.

---

\* Con nota del 10 novembre 2021, prot. 17252 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 10 novembre 2021, prot. 17253 i consiglieri Finco, Rigo, Favero, Puppato, Cestari e Dolfin hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 19 novembre 2021, prot. 17856 il consigliere Cecchetto ha sottoscritto la proposta di legge.

## **MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 “TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”**

*Relazione:*

*Il tema della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo è stato organicamente trattato dal legislatore regionale con la, pur oramai risalente, legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60.*

*La legge regionale in questione ha conosciuto, negli anni, vuoti modifiche ed integrazioni, vuoti implementazioni attuative con provvedimento della Giunta regionale, tutte ispirate alla finalità dell'intervento del legislatore, ovvero la promozione e disciplina della tutela degli animali d'affezione.*

*Risultano ora presentati, nella corrente legislatura, iniziative legislative di rivisitazione complessiva di tale quadro normativo, per un suo aggiornamento alla evoluzione della disciplina, anche a livello europeo e, conseguentemente a livello statale, anche in regime di accordi Stato - Regioni.*

*Peraltro si pone, nelle more dell'iter e delle determinazioni che verranno assunte sui progetti di legge sopra menzionati, un tema che appare ora meritevole di uno specifico intervento del legislatore: ovvero il tema della realizzabilità in area agricola di pensioni per cani e centri per il loro addestramento ed allenamento e che si contraddistingue per una sua progressiva diffusione sul territorio, come emerge anche dalle disposizioni dettate, per gli aspetti di specifica competenza, dalle Aziende ULSS del Veneto.*

*Come noto gli articoli 8, 11 e 14 della legge regionale n. 60 del 1993 dettano una specifica disciplina per la realizzazione di canili sanitari e rifugi e canili gestiti da privati, nonché per definire i criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione di rifugi per cani che, nel loro insieme, prevedono la loro realizzazione in area agricola e una serie di standard sia di carattere edilizio che di natura igienico sanitaria, ivi comprese le distanze che tali strutture dovranno osservare.*

*È poi intervenuta la disciplina generale in materia di edificabilità in area agricola, dettata dall'articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004, che, come noto, nell'individuare come ammessi in zona agricola, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, subordina gli interventi allo status di imprenditore agricolo titolare di una azienda agricola, sulla base di un piano aziendale, salve talune deroghe.*

*La attività considerata, ovvero la realizzazione di pensioni per cani e di centri di addestramento ed allenamento, se trova, in analogia agli altri istituti espressamente considerati e normati dalla legge regionale n. 60 del 1993, per sua natura e caratteristiche, idonea ubicazione in area agricola, parimenti non appare necessariamente riconducibile, o comunque subordinabile, allo status di imprenditore agricolo del soggetto che intende svolgerla, atteso che l'attività di per sé stessa non è qualificabile in termini di attività propria di imprenditore agricolo.*

*In tal senso, in esito alla ricostruzione interpretativa del quadro normativo, si ritiene (articolo 1) di integrare la vigente disciplina, e quindi anche recependo il quadro di disciplina, amministrativa, sanitaria e di vigilanza veterinaria, prevedendo che la realizzazione e gestione delle pensioni per cani e i*

*centri di allenamento ed addestramento cani, non richiede il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo.*

*Completano l'articolato le disposizioni in materia di clausola di neutralità finanziaria (articolo 2) e di entrata in vigore (articolo 3).*

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60  
“TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL  
RANDAGISMO”**

**Art. 1 – Modifica dell’articolo 11 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60  
“tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale è inserito il seguente:

*“1 bis. La realizzazione e gestione delle strutture di cui al presente articolo, ivi comprese le pensioni per cani e i centri di allenamento ed addestramento cani, non richiede il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo”.*

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 – Modifica dell’articolo 11 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”. .....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3